



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 1175;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

VISTO in particolare l’articolo 29 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, rubricato *“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare”* che al comma 1, lett. a), ha modificato il summenzionato articolo 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006, che così dispone *“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ...omissis...”*;

CONSIDERATO che le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in presenza delle quali non è possibile accedere ai benefici normativi e contributivi, devono essere individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del novellato articolo 1, comma 1175 e del comma 1176 della legge n. 296 del 2006

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell’articolo 1, commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 29, comma 1, lett. a) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito,



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

con modificazione, dalla legge 23 aprile 2024, n. 56, sono individuate nell'allegato A, parte integrante del presente decreto, le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi.

2. Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono quelle accertate con provvedimenti definitivi quali le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 698, divenute definitive.

3. Le cause ostative di cui al comma 1 non sussistono qualora il procedimento penale si sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria, ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ovvero di oblazione ai sensi dell'articolo 162 e 162-*bis* del codice penale.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché ai sensi dell'articolo 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione "Trasparenza/Pubblicità legale".

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Marina Elvira Calderone



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

ALLEGATO A

Elenco delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi

Art. 437 c.p.	24 mesi
Art. 589, comma 2, c.p.	24 mesi
Art. 603-bis c.p.	24 mesi
Art. 590, comma 3, c.p.	18 mesi
Violazione di disposizioni la cui sanzione è prevista dagli artt. 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	12 mesi
Disposizioni indicate dall'art. 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956	12 mesi
Art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998	8 mesi
Art. 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	6 mesi
Art. 27, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	6 mesi
Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003 solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata.	3 mesi
Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	3 mesi